

I termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che l'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio **deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Per i soggetti "solari" questo significa che l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2023 si dovrà tenere **entro il prossimo 29.04.2024.**

Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (con assemblea da tenersi entro il 28.6.2024), in due ipotesi:

- i) società **obbligata alla redazione del bilancio consolidato** "ovvero";
- ii) quando **lo richiedono particolari esigenze** connesse alla struttura ed all'oggetto della società (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).

Nel contesto del presente intervento verranno schematizzati i **termini degli adempimenti** (civilistici e fiscali) connessi **al procedimento di approvazione del bilancio**, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- i) in caso di termini ordinari (29.04.2024);
- ii) in caso di proroga dei termini (28.06.2024).

E' bene rammentare, infine, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 29.04.2024 (ovvero 28.06.2024), che **non venga regolarmente costituita**, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2023 verrà, poi, **approvato in seconda convocazione** e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.

La Circolare è composta da N° 7 pagine inclusa la presente

Premessa

Al termine di ogni esercizio sociale, è necessario effettuare la verifica dell'andamento, positivo o negativo della società, mediante la predisposizione del bilancio di esercizio in cui dovrà essere rappresentata la **situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società** e del risultato economico dell'esercizio che dovrà poi essere discusso dall'assemblea dei soci ai fini della sua approvazione.

Osserva

Il procedimento di approvazione del bilancio d'esercizio consta delle seguenti fasi:

1. **redazione ed approvazione del progetto di bilancio** da parte dell'organo amministrativo, corredato da una Relazione sulla gestione;
2. **comunicazione del progetto di bilancio** e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle S.r.l.) ed al **soggetto incaricato della revisione** legale (ove presente);
3. predisposizione da parte del Collegio sindacale (o sindaco unico nelle S.r.l.) e del soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) delle **Relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all'organo amministrativo;**
4. **deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio**, insieme con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;
5. **esame e delibera di approvazione** (o meno) da parte dell'assemblea ordinaria dei soci (nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo ed in quello monistico) ovvero da parte del Consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) ovvero con decisione non collegiale (ove statutariamente prevista) nelle S.r.l.;
6. **deposito del bilancio**, delle Relazioni suddette, del verbale di approvazione **presso il Registro delle imprese.**

Si ricorda che:

- ✓ **le "micro-imprese"** (art. 2435-ter, C.c.) **sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa** purché in calce allo Stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni:
 - importo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, importo degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili e importo degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
 - ammontare dei compensi / anticipazioni / crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia e ammontare degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Il **Rendiconto finanziario** deve rilevare:

- ✓ l'ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- ✓ i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento, comprese, con distinta indicazione, le operazioni con i soci.

Osserva

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le "micro-imprese" sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

Gli amministratori sono tenuti a redigere la **Relazione sulla gestione** per evidenziare la situazione della società, l'andamento e il risultato della gestione. **Il documento non è richiesto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata** se nella Nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni seguenti:

- ✓ numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- ✓ numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti acquistate o cedute dalla società nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto / cessione.

Convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'art. 2364 Codice civile stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere **convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Osserva

Per i soggetti "solari" questo significa che, per l'esercizio 2023, l'assemblea si dovrà tenere **entro il prossimo 29.04.2024.**

Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (con **assemblea da tenersi entro il 28.06.2024**), in due ipotesi:

- società obbligata alla redazione del **bilancio consolidato** "ovvero";
- **quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società** (art. 2364 co. 2 seconda parte c.c.).

Lo statuto assume, pertanto, una **rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria**, in quanto l'art. 2364, co. 2, secondo periodo, c.c. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

SITUAZIONI CHE CONSENTONO DI GIUSTIFICARE IL MAGGIOR TERMINE DEI 180 GIORNI

Società le quali, ancorché non siano **tenute alla redazione del bilancio consolidato**, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.

Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).

Società che hanno visto la loro partecipazione ad ipotesi di **operazioni straordinarie e ristrutturazione** aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.

Società in presenza di **creazione di patrimoni destinati a specifici affari** ex articoli 2447-bis e 2447-septies del Codice civile.

Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi principi contabili, come l'adozione degli Ias.

Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.

Società che hanno subito modifiche **profonde alla struttura dei sistemi informatici**, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.

Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all'estero).

Cause di forza maggiore (ad es. furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.

Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.

Società che hanno per oggetto la **produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione**: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.

La tabella che segue riporta i **termini degli adempimenti** (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- ✓ in caso di termine ordinario, in **data 29.04.2024** (120 giorni dal 31.12.2022);
- ✓ in caso di proroga del termine, in **data 28.06.2024** (180 giorni dal 31.12.2022).

I predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, **la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 29.04.2024** (ovvero 28.06.2024 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2023 verrà, poi, **approvato in seconda convocazione** e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo **ammesso dalla disciplina civilistica**.

Si consideri, inoltre, che:

- la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo **deve ritenersi tempestiva se effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo** (art. 3 co. 2 del DPR 558/99);
- gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che **devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici**, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (articolo 7, comma 2, lett. I), del DL 70/2011).

TERMINE MASSIMO PER ESERCIZI CHIUSI AL 31.12.2023

Adempimento	Scadenza
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori	
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)	
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione
Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

	Con particolare riguardo alle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza (Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (Ex art. 13 del DPR 131/86, come modificato dall'art. 14 del DL73/2022 conv. che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni).
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Nel dettaglio:

Adempimenti		Srl con organo di controllo		Srl senza organo di controllo	
		Approvazione bilancio		Approvazione bilancio	
		29.4.2024	28.6.2024	29.4.2024	28.6.2024
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione (se necessario)	entro i 30 gg precedenti l'assemblea	30.3.2024	29.5.2024	14.4.2024	13.6.2024
Comunicazione all'organo di controllo (se esistente) del bilancio e Relazione sulla gestione				—	—
Deposito presso la sede sociale del bilancio, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione legale	durante i 15 gg precedenti l'assemblea	14.4.2024	13.6.2024	14.4.2024	13.6.2024
Convocazione dei soci	entro 8 gg precedenti l'assemblea o entro i giorni previsti nello Statuto	21.4.2024	20.6.2024	21.4.2024	20.6.2024

Approvazione bilancio	entro 120 / 180 gg dalla chiusura dell'esercizio	29.4.2024	28.6.2024	29.4.2024	28.6.2024
Deposito bilancio al Registro Imprese	entro 30 gg dall'approvazione	29.5.2024	28.7.2024	29.5.2024	28.7.2024

Fine della Circolare N° 25/2024